

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 aprile 2012, n. 187

L.R. n. 21/96 art. 11. Disciplinare per la gestione e l'erogazione di Servizi socio assistenziali in Gruppo-Appartamento a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n. 21/1996 e s.m.i..

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale n. 23 del 5/12/2003 recante «Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria».

VISTA la Legge regionale n. 21/96.

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Calabria e dal Dipartimento Giustizia Minorile della Calabria e della Basilicata in data 11/2/2003 finalizzato ad avviare azioni ed interventi di programmazione sperimentale comune.

PREMESSO CHE il Consiglio Regionale della Calabria con Delibera n. 511 dell'8/8/2009 ha approvato il Piano degli interventi e dei Servizi Sociali della Regione Calabria 2007/2009.

CONSIDERATO CHE a seguito dell'approvazione del Piano diventa necessario avviare il completamento della riforma del sistema in atto, procedendo alla definizione dei regolamenti attuativi di cui all'articolo 11 comma d della L.R. n. 23/03.

RITENUTO di dover provvedere a definire i criteri per la formalizzazione dei rapporti con le strutture che erogano servizi alla persona ed alla comunità per la tipologia di Gruppi Appartamento a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n. 21/1996 e s.m.i..

Attualmente nella Regione Calabria sono in corso attività di tipo socio-assistenziale residenziale per minori a rischio, differenziati secondo la seguente articolazione e in base alle seguenti disposizioni normative:

— gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n. 21/1996 e s.m.i.;

— comunità educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi operanti nel territorio calabrese a seguito di sperimentazione approvata con D.G.R. n. 632 del 28/8/2007;

— centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento operanti nel territorio calabrese a seguito di sperimentazione approvata con D.G.R. n. 632 del 28/8/2007;

— comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi operanti sul territorio calabrese.

CONSIDERATO CHE:

— la promozione sul territorio delle attività socio-assistenziali, innovative ed avanzate, resa possibile dal programma di finanziamento di cui alla presente Deliberazione, potrà fornire elementi di conoscenza indispensabili per la futura e più completa programmazione regionale dei servizi stessi, di cui alla L.R. n. 23/2003;

— le linee di disciplinare e lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, sono state elaborate e concertate con gli Enti Gestori dei servizi oggetto della presente deliberazione;

— per le strutture già convenzionate e operanti sul territorio calabrese la copertura finanziaria trova la necessaria disponibilità nei capitoli 62010203 del bilancio corrente (per i gruppi appartamento).

CONSIDERATO CHE la convenzione allegata alla presente D.G.R. si intende rinnovata a partire dall'1/1/2012 al 31/12/2012.

SU CONFORME PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche del Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, On. Francescantonio Stillitani, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del Settore Politiche Sociali.

DELIBERA

1. di approvare il disciplinare e lo schema di convenzione per la gestione e l'erogazione di Servizi socio assistenziali in Gruppo-Appartamento a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n. 21/1996 e s.m.i.;

2. di dare mandato al Settore Politiche Sociali del Dipartimento Regionale «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato» per l'attuazione degli atti conseguenti e la relativa stipula delle Convenzioni per le strutture già operanti, con decorrenza dalla data di scadenza delle convenzioni in essere e sino alla concorrenza della copertura finanziaria prevista sul capitolo 62010203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e relativo allegato sul BUR Calabria e sul sito internet della Regione.

*Il Dirigente generale
del Dipartimento Presidenza*
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti

(segue allegato)

DISIPLINARE ATTUATIVO
REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E
PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO

TIPOLOGIA DI SERVIZIO RESIDENZIALE PER MINORI

GRUPPI APPARTAMENTO PER MINORI
SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
(L.R. 21/96)

INDICE

1	Premessa
2	Denominazione
3	Tipologia
4	Definizione
5	Finalità
6	Utenza
7	Modalità di accesso
8	Autorizzazione all'esercizio: requisiti minimi
8.1	Requisiti strutturali
	Ubicazione
	Articolazione di ambienti e spazi
	Capacità ricettiva
8.2	Requisiti impiantistici
8.3	Requisiti organizzativi
	Apertura
	Programma delle azioni degli interventi
	Personale impegnato e funzione
	Disciplinare interno e carta dei servizi
	Programma delle azioni e degli interventi
8.4	Requisiti soggettivi
9	Autorizzazione, accreditamento ed adeguamento
10	Vigilanza
11	Risorse finanziarie
12	Disposizioni Finali

1 Premessa

Il presente documento definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'autorizzazione all'esercizio e le procedure per l'accreditamento dei Gruppi Appartamento.

Tali standard nascono dall'esperienza maturata in questi anni in Calabria conseguentemente all'approvazione della Legge Regionale n.21/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito di tale esperienza, grazie alla verifica sul campo degli standard ipotizzati e all'analisi dei relativi risultati da parte di tavoli tecnici istituiti a livello regionale con partecipazione di operatori pubblici e privati, coordinati dal Settore Politiche Sociali della Regione Calabria, si è addivenuti alla definizione dei presenti standard.

I requisiti sono stati distinti in: strutturali, organizzativi e funzionali, soggettivi.

2 Denominazione

Gruppi Appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96).

3 Tipologia

Forma comunitaria di accoglienza familiare di tipo residenziale, con dimensioni e caratteristiche funzionali ed organizzative di tipo familiare.

4 Definizione

Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc.) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi.

5 Finalità

Il Gruppo Appartamento ha tra le proprie finalità:

- garantire ai minori un contesto di vita caratterizzato da modelli relazionali riconducibili a quelli della famiglia;
- agevolare nel minore relazioni affettive, organizzative, educative e relazionali anche con l'ambiente esterno;
- consentire al minore un'evoluzione completa e positiva della personalità;
- predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al li vello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

In particolare deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

- equilibrati rapporti con la famiglia d'origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
- un equilibrato sviluppo psico-fisico affettivo, relazionale e sociale;
- l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente posseggono;
- Il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- Percorsi educativi che li aiutano a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte

6 Utenza

Possono essere ospitati nelle strutture:

- Minori in difficoltà, destinatari di provvedimenti civili e amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art.403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori);
- Minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP ex art. 28 del D.P.R. 448/88 per un posto, nel cui progetto d'inserimento non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ulteriori disponibilità di posti ex art. 28 D.P.R. 448/88, possono essere tenuti in considerazione tenendo presente le specifiche situazioni;
- Minori dell'area penale ex art. 22 del D.P.R. 448/88 per un posto.

7 Modalità di accesso

L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento può essere disposta:

- Dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative penali, relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448/88 e all'art. 22 del succitato del D.P.R. 448/88.
- Dal Giudice Tutelare;
- Dalla Pubblica Autorità con provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (interventi della pubblica autorità a favore dei minori);

I soggetti preposti all'inserimento del minore nel Gruppo Appartamento in possesso della necessaria documentazione che dispone il collocamento in struttura, devono contattare direttamente i Gruppi Appartamento, inviando apposita richiesta scritta in merito alla disponibilità ricettiva allegando:

1. Provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare o del CGM, che ha disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell'autorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art 403 del c.c.);
2. Relazione sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore in carica dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore, nei termini previsti dalla legge.

Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel Gruppo.

Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento amministrativo) di affidamento del minore al gruppo Appartamento a cura del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro Ente diverso o Comune di residenza, tale Ente dovrà provvedere a comunicare al Comune di residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della determina.

Al momento dell'inserimento, il responsabile del G.A. provvederà a predisporre il fascicolo personale del minore che dovrà contenere la documentazione, così come indicato nella convenzione. Tale fascicolo dovrà essere presentato in copia alla Regione in sede di rendicontazione annuale e comunque va continuamente aggiornato.

All'ingresso del minore nella struttura viene compilata la scheda sociale di accoglienza e si provvederà ad avviare tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge e dal Disciplinare al funzionamento della struttura.

Espletata la fase di osservazione, entro i trenta giorni successivi all'accoglienza, verrà redatto il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) nel quale dovranno essere specificati: gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervento e il piano delle verifiche contenente i tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha definito.

Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo Individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare, e l'Autorità Giudiziaria minorile che le deve formalizzare.

La formalizzazione delle avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli Enti Coinvolti (Tribunale per i minori, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali Territoriali titolari del caso).

8 Autorizzazione all'esercizio: requisiti minimi e specifici

8.1 Requisiti strutturali

I requisiti strutturali per il Gruppo Appartamento sono quelli previsti per gli alloggi destinati alla civile abitazione.

- un numero di camere da letto, soggiorno, cucina e servizi sufficienti per garantire l'ospitalità ad un numero massimo di sette minori;
- impianti igienici e di riscaldamento;

Ubicazione

Il Gruppo Appartamento deve essere allocato:

- nel centro abitato o in zone di facile accesso mediante ricorso ai mezzi di trasporto pubblico;
- in zone ben collegate con le sedi scolastiche ed servizi essenziali (servizi sociali, sanitari);
- in zone ben collegate con i servizi generali (cinema, luoghi di aggregazione, centri sportivi, luoghi di culto ecc.).

Articolazione di ambienti e spazi

Nel Gruppo Appartamento gli spazi devono risultare adeguati al numero dei minori ospitati ed articolati in base alle attività funzionali relative alla normale convivenza, anche e soprattutto in considerazione delle caratteristiche dei minori stessi.

Nell'articolazione e nell'organizzazione degli spazi deve essere seguito il criterio di assicurare ai minori un'ospitalità di tipo familiare e di rispondere, nel contempo, alle necessità (ludiche, di studio, di privacy) dei minori ospiti.

In particolare:

- devono consentire spazi e momenti individuali e di privacy;
- devono consentire attività comuni;
- devono essere presenti arredi, attrezzature ed ausili idonei alla tipologia ed al numero degli utenti.

Deve essere prevista una zona pranzo; una zona soggiorno; una zona cucina e dispensa.

Le camere da letto devono avere una capienza di 2/3 posti letto.

La struttura deve disporre di una cucina attrezzata per la preparazione dei pasti. Al fine di fornire al minore un contesto di vita relazionale di tipo familiare, la cucina deve essere aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la salute dei minori ospiti, la struttura deve dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza alimentare.

I servizi igienici, rispondenti agli standard di civile abitazione, devono essere in numero adeguato

alle esigenze degli ospiti presenti e nel numero minimo di un servizio igienico ogni 4 minori.

Capacità ricettiva

Massimo 7 minori prevalentemente dai 12 ai 18 anni. Restano in vigore eventuali autorizzazioni al funzionamento già emesse per un numero inferiore di utenti.

8.2 Requisiti impiantistici

Gli impianti devono essere muniti di certificazione di esecuzione lavori a regola d'arte come previsto dalle normative vigenti per l'ottenimento del certificato di agibilità per gli alloggi di civile abitazione.

La struttura, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve attenersi a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., fermo restando che trattasi di civile abitazione.

8.3 Requisiti organizzativi

Apertura

Il servizio è erogato 24h su 24h.

Programma delle azioni e degli interventi

Il servizio deve dotarsi di:

- registro degli ospiti in cui vengono individuati i nominativi dei minori che dovrà essere sistematicamente aggiornato;
- programma generale delle attività;
- PEI progetto educativo individualizzato. Tale Progetto deve contenere le metodologie e gli obiettivi di carattere educativo e formativo finalizzati all'acquisizione di uno stato di maggiore maturità del minore e di una maggiore responsabilizzazione in un progetto di vita che coinvolga il nucleo familiare d'origine ove possibile, in una prospettiva che vede il ritorno del minore nello stesso. Deve inoltre prevedere, la modalità di frequenza dei rapporti con la famiglia di origine, eventuali prescrizioni dell'Autorità giudiziaria, l'esecuzione di eventuali terapie mediche e psicologiche prescritte per il minore dai servizi socio-sanitari.

Personale impegnato e funzioni:

Coordinatore responsabile della struttura

Deve essere garantita la funzione di coordinamento delle attività del servizio.

Il Coordinatore responsabile preposto alla struttura, individuato tra il personale previsto in pianta organica, oltre alle funzioni previste dal proprio ruolo, avrà il compito di:

- Tenere rapporti con gli Enti invianti;
- Coordinare l'attività degli operatori impegnati in struttura;
- Collaborare alla formulazione e realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento del personale;
- Trasmettere semestralmente al Giudice Tutelare ove ha sede la struttura, l'elenco di tutti i minori da ospitare ai sensi dell'art. 9, legge 184/83;
- Monitorare e documentare le esperienze;
- Assicurare la regolare tenuta del registro delle presenze e il corretto aggiornamento della cartella personale e sanitaria del minore;

- Raccordare tra loro i servizi educativi, sociali e sanitari;
- Collaborare con le famiglie di origine, ove possibile e con la comunità locale, anche al fine di promuovere percorsi di integrazione con il territorio;
- Comunicare le ammissioni e dimissioni;

Personale

In ogni Gruppo Appartamento è utilizzato il seguente personale in organico:

- d) n° 5 educatori a tempo pieno in possesso dello specifico titolo di studio e precisamente:

titolo di educatore di comunità, per gli operatori che hanno frequentato e superato l'esame finale del corso di perfezionamento per "Educatori di comunità per strutture educative residenziali per minori a rischio" organizzato dalla Regione Calabria – Dipartimento Obiettivi Strategici – e attuato dalla Università della Calabria – Dipartimento di Scienze dell'Educazione – tenutosi ad Arcavacata di Rende nell'anno 2004;

Laurea triennale classe 18 ora denominata L 19 o Laurea Triennale per Educatore o Laurea in Scienze dell'Educazione o Scienze dell'Educazione e della Formazione ;

Corso post diploma (almeno triennale) di educatore professionale, di comunità ecc. legalmente riconosciuto.

Gli educatori già dipendenti alla data del 31/12/2008 del Gruppo Appartamento con differente articolazione del rapporto di lavoro (part-time), determinato da documentate esigenze organizzative della Struttura, sono idonei a permanere nella pianta organica purché con la medesima qualifica e senza che ciò comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria.

b) n° 1 unità in possesso della Laurea in Scienze dei Servizi Sociali, a tempo pieno; il personale già dipendente del Gruppo Appartamento con la qualifica di assistente sociale o pedagogista o psicologo o altra figura con titolo equipollente nel settore socio-assistenziale, è idoneo a permanere nella pianta organica con la medesima qualifica.

c) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alla cucina ed alla pulizia della stessa e della sala pranzo;

d) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e guardaroba;

E' possibile utilizzare forme di flessibilità, riduzione e/o diversa articolazione dell'orario di lavoro, fermo restando invariata la piena copertura del servizio e l'attività in merito alle funzioni previste;

Possono essere impiegati volontari, secondo le norme nazionali e regionali sul Volontariato, nonché di volontari del servizio civile e organizzazioni regolarmente riconosciute secondo le norme vigenti e mediante apposite purché ciò avvenga in base a presenze e compiti predefiniti, funzionalmente compatibili con la peculiare organizzazione del Gruppo Appartamento e le finalità educative dello stesso. Gli stessi devono essere provvisti di adeguata formazione e devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché la responsabilità civile verso terzi; In caso di particolari necessità, il G.A. può avvalersi del supporto di professionisti del campo psicologico, neuropsichiatrico-infantile, pedagogico e dei servizi socio-sanitari garantiti dalle strutture del sistema sanitario nazionale o dalle strutture convenzionate;

Disciplinare interno e carta dei servizi:

Deve essere adottato un disciplinare interno della struttura;

Devono essere pianificate le procedure per la pulizia quotidiana degli ambienti e delle attrezzature presenti nel Gruppo Appartamento.

Nell'ambito dei servizi erogati, l'equipe operatori deve definire gli obiettivi e strategie gestionali di carattere generale che interessano l'attività complessivamente svolta e garantire la definizione degli obiettivi specifici per ogni intervento.

In tutte le fasi di erogazione del servizio devono essere messe in atto azioni finalizzate ad attuare l'integrazione con altri servizi socio-sanitari e sociali del territorio.

Deve inoltre essere attivato un rapporto di collaborazione specifico con l'ASP che permetta di usufruire di risorse specialistiche.

In tutte le fasi di erogazione del servizio, l'organizzazione del G.A. deve contribuire alla realizzazione di reti che facilitano l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo di risorse del territorio quali i centri di aggregazione, cinema, laboratori teatrali, associazioni di volontariato ecc.

I dati dei minori e del personale devono essere trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii.

Dovrà essere predisposto un fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto educativo individualizzato (P.E.I), eventuali osservazioni degli educatori e dell'Equipe e informazioni sanitarie. Tale documentazione dovrà essere aggiornata a cura degli operatori.

Presso la struttura dovranno essere conservati adeguatamente aggiornati:

- a- L'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità;
- b- I registri delle presenze per il personale e per i minori. Per quali ultimi saranno annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni vacanza, ecc.).
- c- L'Ente Gestore dovrà inoltre adottare la Carta dei Servizi in attuazione a quanto previsto dall'art. 13 della Legge 328/2000.

Programma delle azioni e degli interventi:

Devono essere definiti i tempi in cui verificare l'andamento del progetto individuale. Tale verifica deve coinvolgere tutti gli operatori che seguono il minore ed il referente dei servizi sociali sul territorio.

L'organizzazione della giornata e delle attività deve tenere in considerazione le esigenze ed i ritmi di vita di ciascun minore (es. possibilità di riposo, possibilità di avere dei momenti individuali, possibilità di partecipare alle attività organizzative ecc.)

Il G.A. deve assicurare un ambiente accogliente e familiare ai minori ed incoraggiare lo sviluppo armonico della personalità, sia all'interno che nei rapporti con l'esterno.

Deve essere garantita all'ospite la possibilità di personalizzare gli spazi ed i ritmi. Tale possibilità deve essere assicurata a tutti gli ospiti in egual modo, nel rispetto comunque degli spazi, ritmi ed arredi destinati agli ospiti.

Devono essere organizzati momenti di verifica con riunioni periodiche con la partecipazione congiunta di tutti gli operatori e i minori.

Devono essere presenti regole di vita chiaramente definite e condivise con il gruppo di ospiti.

11 Risorse Finanziarie

Le risorse impegnate su tale procedura risultano disponibili sul capitolo 62010203 del bilancio Corrente e o ulteriori somme messe a disposizione da altri Enti per le specifiche attività. I rapporti regolamentari per i servizi da prestare saranno più dettagliatamente definiti nelle procedure con apposita convenzione, il cui schema tipo è parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

12 Disposizioni Finali

Le disposizioni fissate nel presente disciplinare rispettano quanto stabilito dall'Art. 36 comma 1 della L.R. n° 23/2003.

CONVENZIONE

Premesso che la Regione Calabria, con propria Legge Regionale n° 18 dell'11 agosto 2004, art. 12 bis, comma 2, modificativa della L.R. 21/1996, ha individuato nel Dipartimento competente per i Servizi Sociali la struttura regionale idonea a stipulare, con gli Enti gestori riconosciuti dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. 21/96 e successive modificazioni e integrazioni e art. 10 L.R. 10/01/2002 n° 39, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria,

Visto il Disciplinare Attuativo approvato con DGR n° 248 del 15/03/2010

L'anno addì del mese di

TRA

Regione Calabria "Dipartimento n° 10 - Settore - " Politiche Sociali " rappresentata dal Dirigente del Settore Dott. nato a il C.F., domiciliato per la carica presso la sede del Settore sito in Via Lucrezia della Valle s.n.c.- Catanzaro

E

la rappresentata dal legale rappresentante Sig. nato a il residente a in Via n. C.F.

VISTO

- 1) L'art. 23 del D.P.R. n° 616/77;
2) La legge regionale n° 21 dell'8 agosto 1986 e successive modificazioni e integrazioni;
3) La Legge Regionale n° 23 del 5 Dicembre 2003;

CONSIDER

- che la Via gestisce un Gruppo A ubicato in Via dell'autorizzazione al funzionamento n° Regione Calabria e iscritto all'Albo Regionale Regione Calabria,
- che il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore autocertifica e attesta, ai sensi del D.P.R. n° 44/...
o che l'Ente Gestore e il Legale Rappresentante previsti dalla legge per tale tipo di attività Gruppo Appartamento - Via c.a.p.....città - mantengono che hanno dato luogo all'autorizzazione organizzativi previsti dalla normativa in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
o che il personale del Gruppo Appartamento previsti dalla legge e dalla presente convenzione per garantire lo svolgimento del servizio incompatibilità;
o che ha stipulato apposita assicurazione contro infortunio o danni subiti o provocati dai all'interno che all'esterno della Comunità entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione Sociali.
- che il Rappresentante Legale con la sottoscrizione autocertifica che l'Ente Gestoree qui

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - La Regione Calabria si avvale delle prestazioni della -
(che successivamente sarà chiamato Ente Gestore) per l'organizzazione e la gestione del Gruppo Appartamento a favore dei minori in difficoltà, destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori).

Un posto può essere occupato, se disponibile, da minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP) art. 28 del D.P.R. 448/88 nel cui progetto di intervento sia prevista la collocazione presso una comunità rieducativa, purchè al momento dell'inserimento non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, ulteriori disponibilità di posti, ex art. 28 del D.P.R. 448/88 possono essere tenuti in considerazione previi accordi che tengono conto di situazioni contingenti al momento della proposta di inserimento. Accertata e confermata la disponibilità del responsabile del G.A. può essere messo a disposizione un posto di cui all'art. 22 del D.P.R. 448/88 - Collocamento in comunità-.

Art. 2 - Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc.) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi. Possono essere accolti fino ad un massimo di 7 (sette) minori in regime residenziale, salvo i casi già esistenti di autorizzazione al funzionamento per un numero inferiore, prevalentemente dai 12 ai 18 anni (o superiore ai 18 anni nei casi autorizzati), da concordare con le Autorità competenti ogni volta che si ritenga non conclusa la fase di accompagnamento all'autonomia, o non siano concretizzate le soluzioni (familiari, abitative, lavorative, ecc.) operative per la vita fuori dalla comunità. Nel caso in cui il Tribunale per i Minorenni non conceda il nulla-osta o sta successivo, l'Ente territoriale competente può autorizzare il prosieguo del progetto educativo assumendosi, con provvedimento ad hoc, l'onere per le spese inerenti i costi del servizio previsti in

convenzione e strettamente riferibili al tempo superare i due anni. Solo nel caso in cui il minore, superato il periodo di studio, le spese previste potranno continuare a gravare sul Gruppo Appartamento del corso di studio. Nel caso di prosecuzione del percorso di studio al 18° anno di età il Gruppo Appartamento dovrà garantire il collocamento del giovane adulto/a che manifesta la libera volontà di intraprendere un'attività lavorativa, nonché la relazione sociale del Servizio Sociale di cui si possa evincere il perdurare delle condizioni di disagio. In caso determinato l'allontanamento del minore dal suo ambiente di provenienza e permanenza del giovane presso il Gruppo. Tale disposizione è prevista con l'ex art. 28 del D.P.R. 448/88 e il cui percorso di studio è al compimento del 18° anno d'età.

Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 e il Gruppo Appartamento dovrà contattare telefonicamente il referente individuato.

Art. 3 - Il Gruppo Appartamento deve essere alloggiato in strutture che rispettino i requisiti strutturali di abitabilità richiesti ad un appartamento e deve essere ubicato in una zona dotata di una rete accessoria di servizi educativi, ricreativo-culturali e, comunque, in un'area idonea all'uso di mezzi pubblici tali da permettere la partecipazione del Gruppo al territorio e per facilitare le visite dei familiari.

L'appartamento che ospita il Gruppo deve avere il numero di camere da letto, un soggiorno, una cucina, doppi servizi igienici, riscaldamento secondo la comune prassi locale.

Al fine di fornire agli utenti un contesto di vita residenziale deve essere aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e deve essere sottoposto al controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la sicurezza del Gruppo, il Gruppo deve dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza. L'appartamento deve anche possedere i requisiti di sicurezza della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4 - L'Ente Gestore, attraverso il personale idoneo che opera all'interno del Gruppo Appartamento, dovrà predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

In particolare deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

- 1) equilibrati rapporti con la famiglia d'origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
- 2) un equilibrato sviluppo psico-fisico, affettivo, relazionale e sociale;
- 3) l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente posseggono;
- 4) il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- 5) percorsi educativi che li aiutino a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte.

L'Ente Gestore, per la realizzazione degli obiettivi sopra elencati, all'interno del Gruppo Appartamento, si avvale della professionalità degli operatori i quali, esercitando i poteri e le responsabilità proprie della potestà genitoriale, devono accompagnare il minore nel percorso educativo finalizzato al rientro nel suo nucleo familiare e all'acquisizione di un'autonomia sociale e lavorativa, attivando a tal fine tutte le azioni e le strategie che ritengono necessarie, in considerazione delle inclinazioni e del grado di maturazione del minore.

L'organizzazione dei tempi e dei ritmi di vita nel Gruppo Appartamento deve favorire in ciascun ospite una gestione personalizzata del proprio tempo e del proprio spazio, assicurando possibilità di scelta ed adeguato livello di coinvolgimento e partecipazione alle

decisioni per l'organizzazione della vita collettiva. L'Ente Gestore deve, sempre attraverso le risorse del Gruppo Appartamento, favorire e sviluppare i rapporti del minore con il tessuto sociale del luogo in cui è inserito, utilizzando l'intera gamma di risorse sanitarie, favorendo percorsi di socializzazione per il minore libero e di ogni altra risorsa esistente nel territorio. Deve altresì agevolare i rapporti tra genitori e minori, nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, coinvolgendo i genitori nella formulazione e nella verifica del progetto ed

Art. 5 - L'organizzazione della vita quotidiana deve basarsi sul modello di vita familiare, rispettosa dei ritmi, dei bisogni e delle aspirazioni. Per realizzare ciò, l'Ente Gestore si impegna ad aderire al Comitato Collettivo Nazionale di Categoria AGIDAE, con il quale deve essere equipollente (purché ciò non comporti un aggravio di spesa). In ogni Gruppo Appartamento il seguente personale

a) n° 5 educatori a tempo pieno in possesso dei requisiti, precisamente:

- titolo di educatore di comunità, per il quale deve essere superato l'esame finale del corso di laurea in Scienze della Comunità per strutture educative residenziali, istituito dalla Regione Calabria - Dipartimento di Scienze della Formazione - Università della Calabria - Dipartimento di Scienze della Formazione - ad Arcavacata di Rende nell'anno 2000;
- Laurea triennale classe 18 ora denominata "Laurea in Scienze dell'Educazione" o "Laurea in Scienze della Formazione";
- Corso post diploma (almeno triennale) in Scienze della Formazione ecc. legalmente riconosciuto.

Gli educatori già dipendenti alla data del 31/12/2008 del Gruppo Appartamento con differente articolazione del rapporto di lavoro (part-time), determinato da documentate esigenze organizzative della Struttura, sono idonei a permanere nella pianta organica purchè con la medesima qualifica e senza che ciò comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria.

- b) n° 1 unità in possesso della Laurea in Scienze dei Servizi Sociali, a tempo pieno; il personale già dipendente del Gruppo Appartamento con la qualifica di assistente sociale o pedagista o psicologo o altra figura con titolo equipollente nel settore socio-assistenziale, è idoneo a permanere nella pianta organica purchè abbia la medesima qualifica e ciò non comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria.
- c) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alla cucina ed alla pulizia della stessa e della sala pranzo.
- d) n° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e guardaroba;

L'Ente Gestore individua un operatore con funzioni di coordinatore fra le figure previste ai punti a) e b).

In caso di assoluta necessità, non altrimenti sanabile, è consentito alla struttura e per non più di un turno (giorno) l'utilizzo della figura professionale di cui al punto b) in sostituzione della figura professionale del punto a). Fermo restando che in casi di prolungata assenza dell'educatore professionale non può essere impiegato personale non in possesso del titolo accademico corrispondente.

Le figure dei punti c) e d), sono figure complementari ed interscambiabili nei ruoli in base alle esigenze di servizio.

L'Ente Gestore si impegna a rispettare oltre che il numero, la qualificazione del suddetto personale, che sarà retribuito in base ai parametri del contratto applicato per come sopra indicato.

E' possibile utilizzare forme di flessibilità (riduzione e/o diversa articolazione dell'orario di lavoro fermo restando invariata la piena copertura dell'orario e del servizio (H24).

E' ammesso l'utilizzo di volontari, secondo le norme nazionali e regionali sul Volontariato,

nonché di volontari del servizio civile secondo le a presenze e compiti predefiniti, funzionali all'organizzazione del Gruppo Appartamento e le finalità. L'Ente Gestore dovrà redigere un disciplinare di cui dovranno attenersi gli operatori nei rapporti con i cittadini esterni e con i colleghi. In tale disciplinare dovranno essere indicati: le prestazioni e i servizi forniti al cittadino; i protocolli assistenziali; l'indicazione nominativa del Responsabile per la sicurezza sul lavoro; ogni altro elemento migliore dei modi.

Una copia dovrà essere inviata al Settore Politico Amministrativo adempimento gli Enti Gestori che hanno già adottato il presente disciplinare, purchè compatibile con quanto previsto dal disciplinare attuativo.

L'Ente Gestore dovrà inoltre adottare la Carta di Servizio prevista dall'art. 21 della Legge Regionale n° 23/2003.

Art. 6 - L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento

1. dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle indagini penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448/1988);
2. dal Giudice Tutelare;
3. dalla Pubblica Autorità con provvedimenti di tutela (intervento della pubblica autorità a favore del minore).

PROCEDURA DI INSERIMENTO:

I soggetti preposti all'inserimento del minore nel Gruppo Appartamento necessaria documentazione che dispone il collocamento.

6 - contatteranno direttamente i Gruppi Appartamento merito alla disponibilità ricettiva e allegando:

- Provvedimento del Tribunale per i Minori

che ha disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del Sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c.);

- Relazione sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore incaricato dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore.

Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel gruppo.

Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento amministrativo) di affidamento del minore al Gruppo Appartamento a cura del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro Ente diverso dal Comune di Residenza, tale Ente dovrà provvedere a comunicare al Comune di residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della determina.

1. Al momento dell'inserimento, il Responsabile del gruppo Appartamento provvederà a predisporre il Fascicolo personale del minore che dovrà contenere tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione. Tale Fascicolo dovrà essere presentato in copia alla Regione, in sede di rendicontazione annuale e va aggiornato annualmente. La mancanza anche di un solo documento (provvedimento di affidamento, determina, relazione sociale, ecc.) comporterà il mancato riconoscimento della retta. Allo stesso modo, la retta non verrà riconosciuta nel caso in cui l'accoglienza sia stata effettuata in sovrannumero rispetto alla capacità ricettiva o non abbia rispettato quanto stabilito nella presente Convenzione in tema di dimissione dei minori, con la conseguente sovrapposizione di due utenti per lo stesso posto.

I Gruppi Appartamento nel dare la disponibilità all'accoglienza dovranno rispettare le seguenti clausole:

- avere reale capacità ricettiva. Se un minore è presente perché in fuga o a casa, dopo 15 giorni il Servizio Sociale che ha in carico il minore e per conto del Gruppo Appartamento o il Servizio Sociale Minorenni, comunicando che se entro i 15 giorni il minore non viene riaccompagnato in struttura, il posto sarà considerato occupato. Il Servizio Sociale o il Tribunale dovessero in seguito rintracciare il minore, questo potrà avvenire solo in un Gruppo Appartamento.
- qualora il Gruppo Appartamento non sia in grado di ospitare il minore, collaborerà con il Servizio Sociale e con gli operatori del Gruppo Appartamento in rete, per garantire una idonea accoglienza e la massima disponibilità ricettiva. E' assolutamente vietato ospitare il minore in strutture non disponibili ricettive.
- nel caso di inserimento di un minore al di sopra della capacità ricettiva, il Responsabile del Gruppo Appartamento preposti integrino la documentazione (determina, relazione sociale, ecc.) del Comune dove è stato rintracciato il minore e le successive disposizioni dell'Autorità giudiziaria. Il Gruppo Appartamento dovrà garantire l'inserimento e la permanenza del minore nella struttura. Se il Gruppo Appartamento disponga il trasferimento o le dimissioni, il Gruppo Appartamento nei 15 giorni potrà essere erogata la diaria giornaliera. Il Gruppo Appartamento ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà giustificare la mancanza degli atti di cui sopra con una relazione ripetuta tale prassi.
- E' fatto assoluto divieto ospitare minori in strutture non idonee. All'ingresso del minore nella struttura viene comunicato al Gruppo Appartamento e si provvederà ad avviare tutti gli altri adempimenti necessari al corretto funzionamento della struttura. Espletata la fase di osservazione, entro i trenta giorni il Gruppo Appartamento redatto il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) rispettando gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervento, i tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha definito.

Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare, e l'Autorità Giudiziaria minorile che le deve formalizzare.

Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli Enti Coinvolti (Tribunale dei Minori, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali Territoriali titolari del Caso) tramite fax.

Art. 7 - L'Ente Gestore deve in ogni caso garantire ai minori l'assistenza sanitaria provvedendo, sulla base della tessera sanitaria personale, alla scelta di un medico convenzionato con l'ASL del territorio in cui risiede la struttura.

Va valutata l'opportunità di mantenere, ove possibile, il rapporto con il medico già scelto dalla famiglia.

Eventuali accertamenti diagnostici, interventi specialistici, terapeutici e riabilitativi sono di norma da effettuare nelle strutture dell'ASP o in quelle con essa convenzionate.

Gli stessi utenti potranno usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa sanitaria regionale vigente.

Art. 8 - Nel trattamento alimentare dei minori si dovrà tener conto, oltre ad eventuali patologie presenti, delle tabelle esistenti, in campo nazionale, che si rifanno alla scienza dell'alimentazione.

Art. 9 - Il vestiario, gli effetti personali e i libri scolastici sono forniti dalla famiglia del minore e il Gruppo Appartamento dovrà curarne la tenuta. Qualora la famiglia sia impossibilitata a provvedervi, il Gruppo Appartamento fornirà quanto necessario.

Il vestiario sarà decoroso, moderno, adatto al clima ed alle stagioni, e nella scelta si dovrà tenere conto, ove possibile, delle preferenze dei minori.

Art. 10 - L'Ente Gestore e tutto il personale del Gruppo Appartamento devono trattare i dati dei minori e del personale stesso secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30

giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Nello specifico dovrà essere predisposto un fascicolo per ogni minore, nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie (P.E.I.), eventuali osservazioni degli educatori e che dovrà essere aggiornata a cura degli operatori.

Presso la struttura dovranno essere conservati e aggiornati:

- a - la documentazione sanitaria di legge sia personale che familiare;
- b - l'elenco aggiornato del personale con le relative qualifiche;
- c - I registri delle presenze per il personale, con annotati i movimenti temporanei che comportano assenze (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni all'estero);
- d - i fascicoli personali di ogni utente, contenenti la documentazione presente Convenzione, anche ai fini del riconferma.

Eventuali richieste di documentazione da parte dei genitori dei minori ospiti dovranno essere autorizzate dalla Azienda.

L'Ente Gestore dovrà inoltre trasmettere periodicamente al Comune di residenza, informazioni sul comportamento dei minori con i compagni, sul profitto a scuola e sul lavoro, al fine di favorire il sociale raggiunto.

In caso di cessazione della presente convenzione, l'Ente Gestore preposti al trasferimento, sufficienti elementi per consentire al Comune possa provvedere in tempo utile, in base anche a quanto richiesto dal Servizio Sociale competente, ad una adeguata accoglienza.

Art. 11 - L'Ente Gestore è obbligato ad assicurare i minori contro i rischi di infortunio o danni subiti o provocati da terzi, sia all'interno che all'esterno del Gruppo Appartamento.

Art. 12 - Per il servizio e le prestazioni che l'Ente Gestore eroga in base alla presente convenzione, si conviene il pagamento delle seguenti

- a) € quota massima riconoscibile per il costo del personale;
- b) € quale contributo per la copertura delle spese di gestione, che potrà essere in parte utilizzata per spese del personale ma necessariamente dovrà garantire l'efficienza gestionale prevista per il G.A. ;
- c) Una retta diaria di € per la copertura dei costi legati all'effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento.

I massimali indicati, per come derivanti dalla disponibilità annuale di bilancio, non possono in alcun caso essere superati e pagati. Oltre i massimali, possono essere messi a disposizione somme derivanti da variazione di bilancio per la specifica annualità e/o risparmi o economie, nonché di risorse messe a disposizione da altri Enti che saranno messi a disposizione per il servizio prestato e fino alla concorrenza delle spese annue effettuate e pagate in base al contratto collettivo applicato.

Art. 13 - La Regione, a norma dell'articolo 6 della legge n° 21 dell'8.8.1996 provvede ai pagamenti delle somme di cui ai punti a) b) c) del precedente articolo 12 emettendo mandato diretto a favore dell'Ente gestore, in due rate semestrali: la 1° anticipata, il cui importo verrà stabilito dal Settore in base ai tempi di esercizio del bilancio, tenendo conto di quanto maturato l'anno precedente e di eventuali conguagli attivi/passivi, la 2° rata di pagamento verrà concessa a rendicontazione completa della 1° rata a su tempo erogata.

A consuntivo, l'Ente Gestore dovrà esibire una documentata contabilità e per come da precedenti circolari, da dove si desuma il costo effettivo del personale e si dimostri l'effettiva applicazione della Legge Regionale n° 21/96 e s.m.i. e della normativa vigente, consentendo così ai competenti Uffici Regionali di procedere alle necessarie verifiche amministrativo-contabili.

Tale documentazione dovrà essere composta da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Ente Gestore (con allegato documento d'identità e nelle forme previste dalla legge), nella quale lo stesso autocertifica:

- l'elenco del personale che ha operato nel gruppo nell'anno in questione, con l'indicazione del titolo di studio, del ruolo svolto, del livello e degli scatti di anzianità;
- il dettaglio analitico del costo riconoscibile ed effettivamente sostenuto per il personale operante nel Gruppo Appartamento e previsto dalla Convenzione. Tale costo dovrà

corrispondere a quello asseverato (con dichiarazioni dal Consulente del Lavoro e/o dal Commerciante) e l'asseverazione dovrà essere allegata alla documentazione - di avere effettivamente ottemperato a tutti gli obblighi di versamenti previdenziali ed assistenziali relativi ai minori - l'elenco dei minori accolti nel corso dell'anno, con le fotocopie del registro presenze vidimato dalla Regione (in un format unico di registro presenze).

- i fascicoli personali dei minori accolti durante l'anno, con la documentazione indispensabile prevista dalla Convenzione per il riconoscimento della retta. Si fa presente al riguardo che la situazione di effettiva presenza dei minori nel gruppo Appartamento in una situazione non può essere contemplata come presenza dei componenti dovesse organizzare un campo estivo per i minori, il servizio ma non il servizio stesso, i relativi giorni di presenza normale. Pertanto le annotazioni sui fogli presenze dovranno essere:

- P - presente
- A - assente

Le motivazioni delle assenze verranno riportate nella documentazione a richiesta, dovrà essere sempre disponibile presso i uffici preposti.

Nel caso di minori residenti fuori Regione, la spesa per la residenza del minore. La retta giornaliera in tal caso sarà delle voci a), b) e c) dell'articolo 12. Mensilmente il Comune di residenza, inviandone contestualmente alla Regione. L'importo delle fatture emesse ai Comuni di altre Regioni, se state regolarmente saldate, dovrà essere decurtato dalla Regione.

La distribuzione del pagamento delle somme previste dalle lettere a), b) e c) del precedente articolo 12 potrà variare nel corso dell'anno se si dovessero verificare le seguenti situazioni:

- nel caso in cui in sede di riscontro amministrativo-contabile vengano rilevate delle incongruenze tali da dover rendere necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione;
- durante il periodo di interdizione dell'accesso alle procedure tecnico-informatiche di liquidazione imposto dal competente Ufficio di Ragioneria Regionale;
- nel caso in cui, per realizzare una semplificazione delle procedure amministrative, potrà essere diminuito il numero delle liquidazioni, fermo restando gli importi delle erogazioni dovute.
- per procedure contabili inerenti i equilibri di bilancio dovuti a " patto di stabilità".

I corrispettivi stabiliti, saranno pagate per come dalle specifiche competenze indicate all'art. 12.

Art. 14 - La presente convenzione ha durata di anni uno, previa verifica della copertura finanziaria nonché del mantenimento dei requisiti strutturali e organizzativi.

Nelle more del rinnovo gli ospiti permangono finché l'Autorità Giudiziaria non avrà diversamente disposto.

Articolo 15 - I Servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di Funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.

La reiterata impossibilità di accedere alla struttura e ai documenti amministrativi determina l'immediata revoca della convenzione.

Qualora nel corso delle ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

Violazioni e/o inadempienze a quanto previsto comportare, previa contestazione, la risoluzione de
Eventuali inadempienze in merito ai contenuti d
contestati per iscritto e con fissazione del termine p
Trascorso inutilmente detto termine le parti han
ferma ed impregiudicata l'attivazione di proce
rispettivi diritti.

Il Settore Politiche Sociali, previa contestazione
raccomandata A/R, potrà revocare con effetto in
seguenti ipotesi:

- a. quando esiste recidività per le violazioni d
negligenza;
- b. quando sono messi in discussione i requi
dalla presente convenzione e dalla normati
- c. quando vi è sentenza passata in giudicato,
Amministrazione e/o reati contro il
Rappresentante o dell'Ente Gestore.

Art. 16 - Eventuali controversie sui contenuti d
giudizio di un collegio arbitrale composto dal P
competente o da un magistrato da lui design
rappresentante della Regione Calabria e da un rapp

Art. 17 - Tutte le imposte, le tasse e le spese ine
atto sono a carico dell'Ente Gestore, comprese qu

Art. 18 - Per quanto non previsto nella prese
normativa nazionale e regionale e al relativo disc
Regionale.

PER L'ENTE GESTORE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
